

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 810

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SULLO)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-69

Seduta del 23 dicembre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; le tabelle XIV, XV, XVI e XVII annesse all'ordinamento didattico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, stabiliscono che la iscrizione ai corsi di laurea e di diploma degli istituti superiori di magistero avviene in base ad un esame di concorso il quale si svolge il 12 novembre di ogni anno, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione.

Come è noto, in seguito alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, coloro che sono muniti del diploma di maturità scientifica possono liberamente accedere alle facoltà e agli istituti superiori di magistero, senza concorso.

Da più parti il Ministero della pubblica istruzione era stato sollecitato ad abolire il concorso in quanto esso crea una discriminazione tra i diplomati degli istituti magistrali e coloro che provengono dai licei scientifici. Si ritenne, tuttavia, che il problema potesse essere risolto nell'ambito della riforma sco-

lastica, in relazione anche al riordinamento degli istituti magistrali. Infatti, venne considerato che l'esame di concorso compensava in qualche modo la minore durata degli studi magistrali, attualmente di quattro anni, rispetto alla durata degli studi dei licei scientifici che è di cinque anni.

In attesa di una soluzione legislativa della materia, il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto opportuno in via amministrativa sospendere in tutte le sedi lo svolgimento delle prove d'esame di concorso che dovevano aver luogo il 12 novembre 1968, consentendo l'immatricolazione condizionata al primo anno delle facoltà e degli istituti superiori di magistero di tutti coloro che avevano nei termini e nei modi previsti dall'articolo 18 del Regolamento citato presentato domanda di ammissione al concorso stesso.

È ovvio che la riserva alla quale il Ministero ha dovuto subordinare tale immatricolazione può essere sciolta solo in via legislativa.

Pertanto, in relazione alla necessità ed alla urgenza di risolvere lo stato di incertezza che si riscontra nell'attuale situazione, il Governo ha ritenuto di adottare il decreto-legge che

viene ora sottoposto all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

Il provvedimento — che non reca pregiudizio alle soluzioni definitive che potranno essere adottate in sede di riforma dell'ordinamento universitario — prevede che, limitata-

mente all'anno accademico in corso, l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero abbia luogo indipendentemente dall'esame di concorso previsto dalle disposizioni sin qui vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-69.

Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni relative alla ammissione ai corsi delle facoltà di magistero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-69 ha luogo senza l'esame di concorso previsto dalla citata norma del testo unico.

ARTICOLO 2.

Per la durata di validità del presente decreto si applicano agli studenti iscritti alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero le norme vigenti per gli studenti iscritti alle altre facoltà universitarie.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1968.

SARAGAT

RUMOR - SULLO.

Visto, *Il Guardasigilli*: GAVA.